

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 2000

che abroga la decisione 1999/253/CE recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari del Kenya e della Tanzania e che modifica la certificazione sanitaria dei prodotti della pesca originari del Kenya o provenienti da tale paese

[notificata con il numero C(2000) 3653]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/759/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito di alcuni casi di avvelenamento del pesce nel lago Vittoria, probabilmente riconducibili alla presenza di pesticidi nelle acque del lago e ad attività di pesca illecite, la Commissione ha adottato la decisione 1999/253/CE ⁽²⁾. Detta decisione stabilisce che essa può essere riesaminata in base alle informazioni sull'andamento della situazione e alle garanzie fornite dalle autorità competenti del Kenya e della Tanzania.
- (2) In base ai risultati di una missione d'ispezione e alle garanzie fornite dalle autorità ufficiali della Tanzania, la decisione 1999/253/CE era stata modificata per consentire la ripresa delle importazioni di prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate nel lago Vittoria e originari del paese suddetto.
- (3) In base ai risultati di una missione d'ispezione e alle garanzie fornite dalle autorità ufficiali del Kenya, si propone ora di abrogare la decisione 1999/253/CE.
- (4) È necessario che tutti i prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate nel lago Vittoria siano sottoposti a controlli destinati a garantirne la salubrità. Tali controlli devono essere atti a individuare, in particolare, la presenza di pesticidi. Occorre pertanto allineare i requisiti di certificazione per il Kenya su quelli già applicati per l'Uganda e la Tanzania e aggiungere una menzione specifica sui controlli da effettuare nei certificati sanitari di cui alla decisione 95/328/CEE della Commissione ⁽³⁾ che scortano i prodotti importati dal Kenya.

- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 1999/253/CE è abrogata.

Articolo 2

La sezione IV del certificato sanitario previsto dall'allegato della decisione 95/328/CE, che scorta le partite di prodotti della pesca originari del Kenya catturati nel lago Vittoria, deve essere completato dal punto seguente:

«— L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca sopra designati sono stati ottenuti sotto controlli effettuati secondo un piano di sorveglianza quale prescritto al capitolo V, punto II.3.B dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE e che le risultanze di tali controlli sono state soddisfacenti.»

Articolo 3

Gli Stati membri modificano le misure che applicano agli scambi per adeguarle alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.⁽²⁾ GU L 98 del 13.4.1999, pag. 15.⁽³⁾ GU L 191 del 12.8.1995, pag. 32.